


# COSMARI SRL

**Procedura aperta telematica, mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di ritiro, compreso di caricamento, trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti dei CdR e dell'Impianto.**

**CIG: A02D10A601**

## CAPITOLATO TECNICO

**Il Responsabile Unico del Progetto**  
(Ing. Brigitte Pelli)



# COSMARI SRL

## ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto il servizio di ritiro, compreso di caricamento, trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti dei CdR e dell'Impianto, stoccati nei contenitori di proprietà di Cosmari o da fornire.

Il trasporto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di scarrabili o di altri mezzi idonei al trasporto delle varie tipologie di rifiuto e del relativo contenitore. Tutti i mezzi di trasporto, debbono essere messi a disposizione dalla ditta affidataria in numero adeguato alla produzione e alla relativa richiesta.

Le quantità di riferimento ed i prezzi su cui applicare l'offerta per la presente gara scaturiscono dalla seguente tabella riepilogativa:

### **Produttori Comuni ATO3 – sedi CdR**

<b>CER</b>	<b>U.M.</b>	<b>€/kg - pz</b>	<b>AUTORIZZAZIONE TRASPORTO (minima)</b>	<b>Peso presunto kg/anno</b>	<b>Unità di Carico (UdC) Omologate per il trasporto ADR (ove necessario)</b>
15 01 11*	€/kg	4,63	1 F	1.500	UdC da fornire
20 01 13*	€/kg	1,99	1 F	2.500	UdC da fornire
20 01 14*	€/kg	1,99	1 F	600	UdC da fornire
20 01 15*	€/kg	1,73	1 F	300	UdC da fornire
20 01 19* S	€/kg	1,73	1 F	1.000	UdC da fornire
20 01 19* L	€/kg	1,73	1 F	1.000	UdC da fornire
20 01 27*	€/kg	1,32	1 F	25.000	UdC da fornire
20 01 28	€/kg	1,32	1 F	120.000	UdC da fornire
20 01 29*	€/kg	1,73	1 F	3.000	UdC da fornire
16 05 04*	€/pz	132,25	1 F	200	UdC da fornire
16 05 05	€/kg	1,32	1 F	300	UdC da fornire

### **Produttore Cosmari Srl – sedi CdR**

<b>CER</b>	<b>U.M.</b>	<b>€/kg - pz</b>	<b>AUTORIZZAZIONE TRASPORTO (minima)</b>	<b>Peso presunto kg/anno</b>	<b>Unità di Carico (UdC) Omologate per il trasporto ADR (ove necessario)</b>
15 02 02*	€/kg	2,65	5 D	800	UdC da fornire

# COSMARI SRL

## Produttore Cosmari Srl – Loc. Piane di Chienti – Impianto

CER	U.M.	€/kg - pz	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO (minima)	Peso presunto kg/anno	Unità di Carico (UdC) Omologate per il trasporto ADR (ove necessario)
20 01 32	€/kg	1,058	1 F	40.000	UdC (scarrabile) da fornire
20 03 07	€/kg	0,47	4 D	300.000	Sfuso su scarrabile fornito da Cosmari, caricamento a cura della ditta
19 12 08	€/kg	0,20	4 D	60.000	Sfuso su scarrabile fornito da Cosmari, caricamento a cura della ditta
16 01 03	€/kg	0,33	4 D	180.000	Sfuso su scarrabile fornito da Cosmari, caricamento a cura della ditta
16 01 03	€/kg	0,40	4 D	50.000	Sfuso su scarrabile fornito da Cosmari, caricamento a cura della ditta
16 01 03	€/kg	0,80	4 D	5.000	Sfuso su scarrabile fornito da Cosmari, caricamento a cura della ditta
16 05 04*	€/pz	132,25	5 D	100	UdC da fornire
16 05 05	€/kg	1,32	4 D	2.000	UdC da fornire
19 12 12	€/kg	0,33	4 D	520.000	Sfuso su scarrabile fornito da Cosmari, caricamento a cura della ditta
17 03 01*	€/kg	0,70	5 D	10.000	Sfuso su scarrabile fornito da Cosmari, caricamento a cura della ditta
17 09 04	€/kg	0,10	4 D	100.000	UdC (scarrabile) da fornire
19 12 12	€/kg	0,30	4 D	260.000	Sfuso su scarrabile fornito da Cosmari, caricamento a cura della ditta

## Produttore Cosmari Srl – Loc. Piane di Chienti – Officina e manutenzioni

CER	U.M.	€/kg - pz	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO (minima)	Peso presunto kg/anno	Unità di Carico (UdC) Omologate per il trasporto ADR (ove necessario)
16 01 07*	€/kg	2,65	5 D	520	UdC da fornire
16 01 21*	€/kg	2,65	5 D	270	UdC da fornire
15 02 02*	€/kg	2,65	5 D	700	UdC da fornire

# COSMARI SRL

Le quantità da trasportare sono state calcolate tenendo conto dei quantitativi medi annui degli anni precedenti per ogni tipologia di rifiuto e l'importo dell'Accordo Quadro a base d'asta è stimato in € **819.593,00 (Euro ottocentodiciannovemilacinquecentonovantatre/00)**, oltre IVA, calcolato, moltiplicando le singole quantità per il prezzo unitario a base d'asta, il tutto come riportato dal precedente prospetto; di cui € **13.176,70 (Euro tredicimilacentosettantasei/00)** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € **806.416,30 (Euro ottocentoseimilaquattrocentosedici/30)** soggetti a ribasso. Costo stimato della manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, pari a € **245.877,90 (Euro duecentoquarantacinquemilaottocentosettantasette/90)**.

## **ART. 2 – DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il trasporto dovrà essere organizzato nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nell'intervallo orario 7,00/17,00 (salvo minime variazioni stagionali) ed il sabato mattina con orario 7,00/13,00 per i rifiuti depositati presso lo stabilimento Cosmari srl sito in Località Piane del Chienti, mentre per i CdR, secondo gli orari di apertura/chiusura, riportati nell'allegato A "Orari apertura CdR gestione COSMARI".

I quantitativi potranno subire oscillazioni anche rilevanti, in più o in meno e condurre altresì ad un quantitativo complessivo annuo effettivo inferiore o superiore a quello stimato come riportato nella tabella dell'articolo 1 del Capitolato Tecnico.

Con la partecipazione alla gara l'aggiudicatario riconosce ed accetta espressamente che la quantità effettiva dei rifiuti da ritirare dipenderà esclusivamente dalle esigenze e dalle oscillazioni giornaliere della produzione dei CdR e di Cosmari Srl e pertanto, di non aver diritto ad alcuna maggiorazione o risarcimento per la suddetta oscillazione, fatto salvo il pagamento del corrispettivo determinato dal prezzo unitario offerto in sede di gara, moltiplicato per le quantità effettivamente ritirate.

Si precisa altresì che l'affidatario del servizio dovrà rendere disponibili, in funzione di riserva, altre eventuali attrezzature di trasporto, oltre la dotazione minima, ovvero, in alternativa, dovrà adottare altri sistemi atti a garantire l'allontanamento dall'impianto dei materiali eccedenti, in condizioni di sicurezza ambientale e nella stessa giornata in cui si dovesse verificare la sovrapproduzione.

Allo stesso modo, stante la particolare natura del trattamento da cui residuano i suddetti rifiuti, potrebbero in ogni momento verificarsi eventi che possono rallentare/sospendere la produzione degli stessi ovvero aumentarla giornalmente anche in misura notevole. Pertanto rimane nella piena ed insindacabile facoltà di COSMARI procedere alla riduzione o sospensione dei trasporti in qualunque momento, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti o rimborsi di sorta, salvo il corrispettivo relativo ai rifiuti trasportati effettivamente fino al momento dell'interruzione del servizio.

## **ART. 3 – REQUISITI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'appaltatore del servizio di ritiro, caricamento, trasporto e recupero o smaltimento, in possesso delle necessarie strutture ed autorizzazioni, dovrà assicurare obbligatoriamente le seguenti prestazioni:

1. Effettuare il servizio di trasporto dei rifiuti, dall'impianto di COSMARI e dai CdR, presso gli stabilimenti autorizzati allo smaltimento o al recupero, mediante propri scarrabili, o altri mezzi idonei, debitamente autorizzati al trasporto di tali tipologie di rifiuti;
2. Provvedere al caricamento dei rifiuti su mezzi di trasporto **con proprio personale ed attrezzature**;
3. Come già riportato al precedente art. 2, si ribadisce che il quantitativo giornaliero di rifiuti da trasportare può variare in relazione all'attività dei CdR e dell'impianto, per cui, al di là della

# COSMARI SRL

stima annuale prevedibile come sopra indicata (da considerarsi del tutto indicativa e non impegnativa per COSMARI), può accadere che i quantitativi possano risultare giornalmente molto superiori, o essere inferiori in relazione alla produzione e all'attività dell'impianto;

4. Garantire la tempestività nel ritiro dei rifiuti sulla base degli orari di cui all'art. 2, dei quantitativi di rifiuti richiesti, evitando ogni accumulo presso le UL;
5. Garantire l'assoluto rispetto delle normative, tempo per tempo vigenti, sul possesso dei requisiti e delle autorizzazioni nonché ogni altra relativa al trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili e quelle di cui al codice della strada;
6. Assumersi ogni onere e responsabilità del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
7. L'assunzione dell'obbligo di manlevare COSMARI da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano essere arrecati a terzi, durante lo svolgimento il servizio di trasporto;
8. Effettuare il servizio evitando ogni danneggiamento e imbrattamento delle aree o delle attrezzature o ogni dispersione di rifiuti nell'area dell'impianto sede COSMARI e nei relativi CdR.

Cosmari srl si riserva di trattenere sui compensi dovuti, previa comunicazione scritta, le somme necessarie per eventuali ripristini delle aree e delle attrezzature sopra descritte in caso di danneggiamenti o imbrattamenti.

## **ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E AVVIO DEL SERVIZIO**

Il contratto di Accordo Quadro verrà stipulato “a misura”, per una durata complessiva pari a mesi **12 (dodici)**.

Cosmari si riserva comunque la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di **rinnovare il contratto per un'ulteriore annualità, in favore alla ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni**. La facoltà di rinnovo dell'affidamento sarà eventualmente esercitata dalla Società, mediante preavviso formale, comunque prima della scadenza dell'Accordo Quadro.

**In difetto di rinnovo, sussistendone le condizioni, Cosmari Srl si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare il contratto di A.Q. alla scadenza, per il tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo contraente, a seguito di una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023. In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni e prezzi d'offerta.**

Il servizio dovrà essere iniziato, in ogni caso, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna di cui al successivo art. 8 del presente Capitolato Tecnico, fermo restando che quest'ultima potrà essere anticipata da Cosmari sotto riserva di stipula del contratto di accordo quadro.

## **ART. 5 – PENALI**

Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio, COSMARI applicherà una penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell'importo presunto contrattuale. Il servizio si intenderà regolarmente avviato quando tutte le condizioni, dotazioni e prestazioni di cui al presente Capitolato saranno soddisfatte e l'aggiudicatario sia nelle condizioni di rispettare tutte le obbligazioni inerenti l'esecuzione del servizio medesimo.

Nella successiva esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà entro sei (6) giorni lavorativi dal ricevimento della mail di richiesta da parte di Cosmari srl provvedere al ritiro del materiale, nel caso di inadempienza, Cosmari srl applicherà una penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo superiore ai previsti per l'esecuzione del servizio.

# COSMARI SRL

Le penali comminate saranno detratte dai compensi eventualmente maturati dall'aggiudicataria del servizio, senza escludere comunque il risarcimento dei maggiori danni che COSMARI dimostri di aver subito. COSMARI procederà altresì alla risoluzione del contratto e/o all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario, qualora i ritardi siano di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio e comunque quando le penali superino l'importo previsto dalla vigente normativa.

## **ART. 6 – VARIANTI E/O MODIFICHE AL CONTRATTO**

Cosmari si riserva di introdurre modifiche e varianti nel corso del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, commi 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi del comma 9 del citato articolo, in caso di aumento dell'importo contrattuale, in dipendenza della variante, fino alla concorrenza del "quinto d'obbligo", il fornitore sarà tenuto ad eseguire il servizio in variante agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.

## **ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'affidamento, la ditta appaltatrice, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione efficace della gara, dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva nelle forme e nella misura di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., con gli effetti di cui al medesimo articolo. Sono salvi i benefici previsti dall'art. 106 comma 8 in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciato da organismi accreditati. La cauzione definitiva dovrà avere validità minima di 12 (dodici) mesi continuativi.

## **ART. 8 – CONSEGNA DEL SERVIZIO, MODALITA' E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

All'atto della consegna del servizio la ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibili tutte le attrezzature previste e le relative autorizzazioni richieste nell'art. 3 del presente Capitolato. COSMARI comunicherà all'aggiudicatario il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Quest'ultimo dovrà mettere a disposizione personale, mezzi e quanto altro necessario per la consegna, accollandosi tutte le spese allo scopo necessarie. Le richieste di ritiro verranno inviate via mail da COSMARI all'indirizzo comunicato dalla ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria dovrà entro sei (6) giorni lavorativi dal ricevimento della mail di richiesta da parte di Cosmari srl provvedere al ritiro del materiale. La stipulazione del contratto avverrà nei modi e nei tempi indicati da COSMARI e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, D.lgs. 36/2023. Qualora l'aggiudicataria voglia far valere pretese relative a differenze tra le condizioni locali e i dati di gara dovrà formulare riserva sul verbale di consegna. Qualora l'aggiudicataria non si presenti senza giustificato motivo nel giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, gli verrà assegnato un ulteriore termine perentorio. Trascorso inutilmente anche il secondo termine per la consegna, COSMARI avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto incamerando la cauzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, e di procedere all'aggiudicazione dell'accordo quadro al secondo classificato. Allo stesso modo si procederà qualora il primo aggiudicatario non dia avvio effettivo al servizio immediatamente dopo la consegna dello stesso nel termine di cui all'art. 4.

Con l'Appaltatore si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata secondo quanto previsto dall'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

# COSMARI SRL

- da parte di Cosmari: l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta, ed al rimborso delle spese contrattuali documentate.
- da parte dell'Appaltatore, Cosmari si riserva la facoltà di risolvere il contratto di accordo quadro in danno dell'Appaltatore medesimo e di procedere ad una nuova gara a spese dell'Appaltatore stesso, salvo il disposto dell'art. 124 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto, sono espressamente richiamati, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) copia del presente Capitolato Tecnico;
- b) copia del modello "B – Offerta Economica".

## **ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'affidamento, la ditta appaltatrice, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione efficace della gara, dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva nelle forme e nella misura di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., con gli effetti di cui al medesimo articolo. Sono salvi i benefici previsti dall'art. 106 comma 8 in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciato da organismi accreditati. La cauzione definitiva dovrà avere validità minima di 12 (dodici) mesi continuativi.

## **ART. 10 – RISOLUZIONE PER GRAVE INDEMPIMENTO**

Nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante può risolvere il contratto.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in particolare in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di accordo quadro, ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'accordo quadro iniziale o comportamenti per il Cosmari notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni di servizio che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione della stessa o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 120;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'accordo quadro in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di accordo quadro o di aggiudicazione dell'accordo quadro ovvero avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
- d) l'accordo quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in

# COSMARI SRL

un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) l'Appaltatore abbia prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile Unico del Progetto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del servizio eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Progetto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 4 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

## **ART. 11 – CESSIONI DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

La ditta aggiudicataria in nessun caso potrà cedere, parzialmente o totalmente, il contratto a terzi, salve le deroghe previste dall'art. 120, comma 1, lett. d), D.Lgs. 36/23 e s.m.i. E' consentito il subappalto di quota parte del servizio alle condizioni e termini indicati all'art. 119, D.Lgs. 36/2023.

## **ART. 12 – CLAUSOLA REVISIONALE**

Ai fini della revisione del corrispettivo contrattuale, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, in conformità all'articolo 120, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 36/2023.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'art. 1664 del Codice civile.

Prima della stipula del contratto il Responsabile Unico del Progetto e gli affidatari danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dagli affidatari.

Qualora l'affidatario ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singole voci di prezzo che determinano aumento del corrispettivo superiore al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso è tenuto a formulare apposita istanza alla Committente, fornendo prova documentale dei maggiori oneri sostenuti.



# COSMARI SRL

Il Responsabile Unico del Progetto, supportato dal D.E.C, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali del prezzo che incidono sul corrispettivo contrattuale. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile Unico del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'affidatario la Committente si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'affidatario il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

## **ART. 13 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA'**

Il corrispettivo per le prestazioni affidate verrà liquidato dietro presentazione di fatture mensili, distinte per centri di raccolta, impianto Cosmari ed officina e manutenzione indicando i rispettivi codice CER, riportanti i chilogrammi effettivamente trasportati nel mese precedente per il prezzo unitario offerto in sede di gara con allegati i FIR riportanti il peso a destino.

Le fatture mensili dovranno pervenire a COSMARI entro il 7° giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni. Gli importi relativi alle fatture saranno liquidati da COSMARI, previa verifica della loro regolarità, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, mediante bonifico bancario. **In ogni caso il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da cui risulti la regolarità dell'affidataria, nonché al previo nulla osta del soggetto affidatario del servizio di riscossione dei crediti dello Stato. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.** e con la firma del contratto si impegna a comunicare a COSMARI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'accordo quadro e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo. Parimenti, analoghi obblighi sono assunti dall'Appaltatore nei riguardi di eventuali suoi subappaltatori.

## **ART. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

In caso di controversie derivanti dall'applicazione del contratto, il Cosmari deciderà in via amministrativa mediante il proprio C.d.A. Tale decisione si intenderà definitivamente accettata dall'appaltatore trascorsi 60 giorni dalla data di notifica dell'atto deliberativo di cui sopra, senza che questi abbia presentato ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

In ogni caso, per ogni controversia insorta durante l'esecuzione del servizio sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata. E' esclusa la competenza arbitrale.

## **ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI**

Sono ad esclusivo e completo carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, comprese le imposte di bollo e registro, tutte le spese riguardanti la redazione del contratto di accordo quadro, la stesura delle relative copie dei documenti che dovranno essere uniti allo stesso, nonché tutte le spese comunque inerenti o conseguenti, anche se non espressamente richiamate nel presente articolo, senza diritto ad alcuna rivalsa. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di procedere al versamento anticipato delle suddette spese prima della stipula del contratto.

Nell'eventualità che dette spese vengano sostenute dal Cosmari, verranno detratte dalle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, dalla cauzione definitiva.

# COSMARI SRL

## **ART. 19 – CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE PER I LAVORATORI**

Poiché in sede di analisi dei prezzi COSMARI si è basato, riguardo al costo della mano d'opera, sul trattamento contrattuale di categoria, l'aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei suoi dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore è altresì responsabile nei confronti di COSMARI dell'osservanza delle norme di cui al precedente paragrafo, da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di COSMARI. In caso di ritardi nei pagamenti ai dipendenti, il Responsabile Unico del Progetto inviterà per iscritto l'appaltatore a provvedere. Ove questi non contesti formalmente e motivatamente la richiesta o non provveda entro il termine assegnato, COSMARI provvederà a pagare direttamente ai lavoratori quanto dovuto detraendo l'importo dalle somme dovute all'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, del D.Lgs. 36/2023.

## **ART. 20 – TUTELA DEI LAVORATORI**

L'appaltatore è anche tenuto ad osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo delle fatture è operata una ritenuta dello 0,50%. COSMARI dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate agli enti competenti. Le ritenute saranno svincolate soltanto dopo che gli enti preposti avranno comunicato l'assenza di inadempienze. **Il mancato versamento delle retribuzioni di cui all'articolo precedente e/o dei contributi previsti dalla vigente normativa determina altresì, ad insindacabile giudizio di COSMARI, la risoluzione del contratto di accordo quadro.** La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata prima dell'avvio del servizio e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna dello stesso. In caso di inosservanza dell'appaltatore dei tempi di cui sopra è facoltà dell'Ente applicare una penale di € 25,82 per ogni giorno di ritardo nei successivi 30 gg. dalla data di scadenza. **Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà di COSMARI procedere alla sospensione di ogni forma di pagamento.** La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, dovrà essere effettuata con cadenza bimestrale. In caso di inosservanza dell'appaltatore dei tempi di cui sopra è facoltà di COSMARI applicare una penale di € 25,82 per ogni giorno di ritardo nei successivi 30 gg. dalla data di scadenza. **Trascorso inutilmente anche tale termine è in facoltà di COSMARI procedere alla sospensione di ogni forma di pagamento.** L'appaltatore è anche responsabile in solido del rispetto degli obblighi suddetti da parte del subappaltatore. Il pagamento dei corrispettivi mensili è comunque subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da cui risulti la regolarità dell'appaltatore rispetto agli obblighi di versamento agli enti previdenziali e dell'assicurazione obbligatoria, nonché della regolarità fiscale.

# COSMARI SRL

## **ART. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO**

Ad ogni effetto la ditta appaltatrice dovrà eleggere il proprio domicilio in Tolentino.

## **ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e del Regolamento U.E. 679/16 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 13 della legge citata.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

(Ing. Brigitte Pellei)

